

Allegato parte integrante

Convenzione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. DI REP.

PROT. N.

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO A INFORMATICA TRENTINA S.P.A. DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO TARENTINO (SINET) NONCHÉ DI ULTERIORI INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 MAGGIO 1980, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE.--

Tra le Parti: -----

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da: -----

- _____, nato a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di _____, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

2) Società INFORMATICA TRENTINA S.p.A., con sede in Trento, Via G. Gilli n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00990320228, rappresentata da: -----

- _____, nato a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della medesima Società, in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 maggio 2012

- in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. _____ di data _____ che ha autorizzato la stipulazione della presente Convenzione;

- tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al Libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), non è richiesta per i rapporti con società e imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, tra le quali rientra Informatica Trentina S.p.A.;-----

PREMESSO CHE

a) l’art. 2, comma 3, e l’art. 5 della legge provinciale n. 10/1980 e successive modifiche dispongono che la gestione del “S.I.E.P.” (Sistema Informativo

Elettronico Provinciale), nonché l'attuazione di altri interventi secondo i criteri previsti da piani pluriennali di intervento approvati dalla Giunta Provinciale, siano affidati in concessione ad una Società a prevalente capitale pubblico e i rapporti dipendenti dalla concessione siano regolati con apposita convenzione;-----

b) la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 10/1980, ha promosso la costituzione di Informatica Trentina S.p.A., quale concessionaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) e partecipa al relativo capitale sociale con quota di maggioranza relativa; -----

c) Informatica Trentina S.p.A., ai sensi della deliberazione n. 468 di data 29 febbraio 2008, costituisce società di sistema preordinata alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, secondo uno schema di "governance" che individua i servizi e le attività, nonché le modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni trentine; -----

d) l'art. 5 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti) istituisce il Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del S.I.E.P., quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale e quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione;

e) la Società Informatica Trentina S.p.A., nell'ambito delle direttive della Provincia, promuove e valorizza azioni progettuali e programmatiche per l'evoluzione del SINET al fine di concorrere allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'azione della pubblica Amministrazione, tenuto conto dell'esigenza di semplificazione ed efficientamento del sistema pubblico, della riorganizzazione della Provincia, degli Enti locali e dei relativi Enti strumentali, nonché della necessità di acquisire sul mercato del settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione i necessari servizi alle condizioni più vantaggiose;-----

f) la Società Informatica Trentina S.p.A., ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e del relativo Allegato A), è l'ente individuato quale affidatario dei servizi di cui alla precedente lettera a), in continuità con le precedenti convenzioni n. di racc. 10722 di data 14 settembre 1984 e successivi atti aggiuntivi, n. di racc. 17109 di data 13 settembre 1993 e successivi atti aggiuntivi, n. di racc. 28400 di data

18 agosto 2000 e successivo atto aggiuntivo, n. di racc. 32296 di data 20 agosto 2003 e relativi atti aggiuntivi (primo atto aggiuntivo n. di racc. 35471 di data 22 marzo 2006, secondo atto aggiuntivo n. di racc. 37811 di data 12 agosto 2008, terzo atto aggiuntivo n. di racc. 41437 di data 23 marzo 2012);-----

g) sulla base della direttiva di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 718 di data 20 aprile 2012, la Provincia e la Società hanno concordato di sostituire integralmente la Convenzione n. di raccolta 32296 di data 20 agosto 2003 vigente tra le parti e i relativi atti aggiuntivi secondo quanto disposto dal presente atto; -----

TUTTO PREMESSO

e considerato quanto alle lettere da a) a g) quale parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Articolo 1

(Oggetto)

Comma 1)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito "Provincia"), nell'ambito della gestione del Sistema informativo elettronico trentino ("SINET") quale evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Provinciale ("S.I.E.P."), affida, ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modifiche, alla Società INFORMATICA TRENTINA S.p.A. (di seguito "Società"):

a) i servizi di consulenza;-----

b) i servizi applicativi, comprensivi di servizi di sviluppo e gestione del SINET;

c) i servizi infrastrutturali di base;-----

come individuati e descritti al successivo art. 4 della presente Convenzione;-----

Comma 2)

mentre i criteri di determinazione dei corrispettivi per i servizi affidati sono definiti all'articolo 8 (otto). -----

Comma 3)

Ai fini della presente Convenzione con l'espressione "Dipartimenti" si intende la Direzione generale e i Dipartimenti della Provincia. -----

Articolo 2

(Enti aderenti)

Comma 1)

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e della legge

provinciale n. 10 del 1980, nonché in conformità a quanto disposto dalla legge provinciale n. 16 del 2012, gli Enti e i soggetti di cui all'art. 5, comma 5, della legge da ultimo citata possono avvalersi dei servizi di cui alla presente Convenzione.-----

Comma 2)

La Società si impegna ad applicare agli Enti e soggetti di cui al comma 1 le medesime condizioni previste dalla presente Convenzione e dai Piani ICT e Innovazione triennali e annuali di cui all'articolo 3, in presenza di situazioni uniformi. -----

Articolo 3

(Modalità di attuazione)

Comma 1)

L'attuazione della presente Convenzione avviene sulla base degli strumenti di pianificazione pluriennali e annuali approvati dalla Giunta provinciale. In particolare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge provinciale n. 16 del 2012, costituiscono strumenti di pianificazione i Piani ICT e Innovazione triennali e annuali.-----

Comma 2)

I Piani ICT e Innovazione triennali e annuali individuano, con livelli di analisi diversificati e approfonditi in relazione al periodo di programmazione:

- l'elenco dei servizi e dei progetti (di seguito "interventi"), qualificati da parte della Società, tramite l'Area Consulenza e Innovazione, e preventivamente concordati con i Dipartimenti della Provincia, con le relative priorità di attuazione;-----
- il dimensionamento di tali interventi e i parametri per la determinazione dei corrispettivi;-----
- le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi previsti, individuate compatibilmente con le disponibilità finanziarie complessive della Provincia in materia di ICT e innovazione.-----

Comma 3)

Per i fini di cui al comma 2), entro la metà del mese di novembre di ciascun anno la Provincia comunica alla Società l'ammontare delle risorse disponibili per la pianificazione relativa all'anno successivo. Sulla base di tali informazioni, degli interventi concordati con i Dipartimenti e delle loro priorità, la Società, per il tramite dell'Area Consulenza e Innovazione, predispone una proposta di Piano annuale ICT e innovazione, secondo criteri di efficientamento nell'uso delle risorse volti alla riduzione / ottimizzazione del costo complessivo dell'architettura ICT. Detta

proposta è sottoposta alla valutazione della Struttura provinciale competente in materia di ICT ed Innovazione per la successiva approvazione da parte della Giunta provinciale. -----

Comma 4)

Il Piano ICT e Innovazione annuale (di seguito “Piano annuale”) approvato dalla Giunta provinciale ha valenza autorizzativa per l’avvio degli interventi indicati nello stesso come direttamente attuabili, mentre gli altri interventi sono oggetto di contrattualizzazione nelle forme e modalità previste dalla presente Convenzione. -----

Comma 5)

La Società, per il tramite dell’Area Consulenza e Innovazione e con il coordinamento della Struttura provinciale competente in materia di ICT e Innovazione, si rapporta in via diretta con i Dipartimenti della Provincia, attuando le iniziative in base agli indirizzi degli stessi, nel rispetto delle previsioni e dei limiti, anche finanziari, stabiliti per ciascun Dipartimento dagli strumenti di pianificazione approvati ai sensi del presente articolo. -----

Comma 6)

Per gli interventi non qualificati dal Piano annuale come direttamente attuabili, la Società, per il tramite dell’Area Consulenza e Innovazione, sottopone al Dirigente Generale del Dipartimento competente le proposte progettuali coerenti con il Piano stesso. A seguito di valutazione positiva di dette iniziative progettuali, il Dirigente Generale del Dipartimento competente conferma l’avvio delle attività tramite specifiche lettere d’incarico. Le lettere di incarico, con le proposte progettuali, stabiliscono condizioni, modalità e termini di esecuzione, eventualmente prevedendo l’articolazione per stati di avanzamento, i documenti da produrre per la verifica delle attività svolte, nonché le condizioni e i termini per la fatturazione e i pagamenti, -----

Articolo 4

(Articolazione dei servizi)

Comma 1)

I servizi di cui all’art. 1) della presente convenzione si suddividono in:

a) Servizi di Consulenza, che ricomprendono tutte le attività di presidio dei Dipartimenti e si espliciteranno attraverso:

1. supporto alla redazione e manutenzione del Piano dei sistemi;-----
2. analisi dei fabbisogni evolutivi / innovativi;-----
3. stimolo della domanda, indirizzandola verso soluzioni volte a ridurre /

ottimizzare il costo complessivo dell'architettura ICT del Dipartimento di competenza;-----

4. proposta di soluzioni innovative;-----
5. svolgimento di studi di fattibilità / business case propedeutici alle attività di sviluppo / evoluzione delle soluzioni applicative;-----
6. redazione, proposta e discussione dei Piani annuali e pluriennali ICT e Innovazione garantendo l'adeguatezza e la congruità dei parametri e corrispettivi riportati negli stessi e il loro allineamento costante al contesto del settore privato e pubblico, anche per il tramite di appositi benchmark di mercato;-----
7. controllo dei Piani annuali e pluriennali ICT e Innovazione, sia in termini di avanzamento che di raggiungimento degli obiettivi di servizio e di riduzione dei costi ICT concordati;-----
8. program management complessivo degli interventi avviati e attivazione delle opportune azioni correttive;-----
9. individuazione e valutazione delle eventuali necessità di modifica dell'ambito delle iniziative progettuali in corso;-----
10. supporto alla redazione dei capitolati tecnici di gara.-----

b) Servizi Applicativi, a loro volta suddivisi in:

b.1) Servizio di Sviluppo del SINET, così articolato:

1. analisi tecnica e progettazione della soluzione applicativa, delle evoluzioni delle funzionalità esistenti, di eventuali ulteriori componenti software / hardware specifici al suo funzionamento (ad es. sistemi middleware) e della sua integrazione all'interno del SINET;-----
2. realizzazione / implementazione della soluzione applicativa, degli eventuali ulteriori componenti hardware / software specifici e dei componenti di integrazione nel SINET;-----
3. formazione e change management per gli utenti interessati dal cambiamento; ----
4. project management operativo per la realizzazione delle soluzioni; -----
5. servizi di presa in carico di soluzioni sviluppate da terzi, per garantire la possibilità di erogazione di un efficace supporto applicativo. -----

b.2) Servizio di Gestione del SINET, così articolato:

b.2.1) Servizi di application management, a loro volta suddivisi in:

1. manutenzione correttiva, per l'eliminazione dei difetti che si dovessero riscontrare nel funzionamento delle soluzioni applicative;-----

2. supporto applicativo all'utenza (help desk), per il corretto utilizzo delle applicazioni e per lo svolgimento di attività di gestione delle applicazioni a carico dell'utente;-----
 3. supporto specialistico agli utenti finali e adeguamento degli applicativi, qualora comporti un impegno in giornate/uomo non superiore al limite individuato negli strumenti di pianificazione e secondo principi di standardizzazione, al fine di limitare gli interventi a quelli strettamente necessari per il miglioramento dell'operatività;-----
 4. attività di system management quali, ad esempio, la gestione delle configurazioni / anagrafiche (qualora non gestibili direttamente dagli utenti).-----
- b.2.2) Servizi infrastrutturali di funzionamento (hardware, middleware, storage, software di sistema, connettività/telecomunicazioni, backup, sicurezza / disaster recovery / business continuity);-----
- b.2.3) Servizi "a volume" rivolti all'utente finale come ad es. i servizi applicativi per la fatturazione elettronica, la firma digitale, la stampa di cedolini, il caricamento di dati, etc.;-----
- b.2.4) Canoni di licensing per componenti software di mercato utilizzati nelle soluzioni applicative (ad es. canoni di manutenzione delle licenze SAP).-----
- c) Servizi infrastrutturali di base, ovvero servizi non collegati ad applicativi specifici, quali desktop management, fleet management.-----

Articolo 5

(Relazioni tra la Società e la Provincia e sistemi di valutazione delle prestazioni)

Comma 1)

L'Area Consulenza e Innovazione della Società rappresenta la struttura che, tramite l'erogazione dei servizi di propria competenza, svolge la funzione di interfaccia tra la Provincia e la Società stessa. -----

Comma 2)

La sua missione fondamentale è quella di:

- indirizzare l'evoluzione dell'architettura ICT, coerentemente con le esigenze del sistema provinciale, tramite la definizione e controllo dei Piani ICT e Innovazione triennali e annuali declinati per Dipartimento; -----
- individuare e promuovere iniziative mirate alla riduzione / ottimizzazione del costo complessivo dell'architettura ICT, imputabile ai Dipartimenti, sia per le componenti fornite e/o gestite dalla Società, che per quelle realizzate e/o gestite da fornitori terzi;

- attuare le opportune azioni di verifica e monitoraggio della congruità ed adeguatezza dei parametri e dei corrispettivi indicati negli strumenti di pianificazione, svolgendo anche periodici benchmark di mercato sul settore pubblico e privato, con l'obiettivo di verificare che la Società garantisca l'erogazione dei servizi "economicamente più vantaggiosi" a favore della Provincia; -----

- garantire il soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle strutture provinciali e controllare l'attuazione delle azioni di riduzione / ottimizzazione dei costi da parte della Società, attivandosi per risolvere prontamente eventuali incoerenze o inconsistenze. -----

Comma 3)

Il Dirigente responsabile dell'Area Consulenza e Innovazione opera in stretto raccordo con la struttura provinciale competente in materia di ICT e Innovazione. Nello svolgimento delle funzioni indicate al comma 2 opera in autonomia e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla stessa struttura . Il dirigente della predetta struttura provinciale assegna gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento. Il risultato di tali valutazioni è tenuto in considerazione dalla Società ai fini della definizione degli eventuali incentivi da erogare a tale figura. -----

Comma 4)

Le risorse operative dell'Area Consulenza e Innovazione operano presso i Dipartimenti della Provincia, secondo le caratteristiche (in termini di profili professionali) ed il dimensionamento stabiliti dagli strumenti di pianificazione. -----

Comma 5)

La valutazione del Dirigente Generale del Dipartimento sulla prestazione offerta da tali risorse è tenuta in considerazione dalla Società ai fini della definizione degli eventuali incentivi ad essi erogabili. -----

Comma 6)

In generale il sistema di incentivazione della Società, in particolare per le figure dirigenziali coinvolte nell'erogazione dei servizi alla Provincia, assume come riferimento le valutazioni espresse dal responsabile della struttura provinciale competente in materia di ICT e Innovazione e dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti, relativamente al livello di raggiungimento degli obiettivi concordati negli strumenti di pianificazione, sia in termini di livello di servizio che di riduzione dei costi ICT complessivi. -----

Articolo 6

(Relazioni tra la Società e gli Enti Locali e sistemi di valutazione delle prestazioni)

Comma 1)

L'Area Consulenza Enti Locali della Società rappresenta la struttura che, tramite l'erogazione dei servizi di propria competenza, svolge la funzione di interfaccia tra gli Enti del territorio (Comuni, Comunità e Consorzio dei Comuni trentini) e la Società stessa. -----

Comma 2)

La sua missione fondamentale è quella di:

- qualificare la programmazione degli adempimenti tecnico-normativi in materia di ICT, di cui alla L.P. 3/2006 e successive disposizioni attuative; -----
- raccogliere ed interpretare le esigenze degli Enti del territorio (Comuni, Comunità e Consorzio dei Comuni trentini) nel settore dell'ICT, e coniugarle con le esigenze del sistema pubblico provinciale, recependo anche gli indirizzi del Consiglio delle Autonomie locali; -----
- individuare e promuovere iniziative, soluzioni e servizi, anche a supporto delle funzioni amministrative degli Enti nelle varie articolazioni, in linea con le direttive del sistema pubblico provinciale, finalizzati all'efficientamento ed al contenimento della spesa pubblica, contribuendo al miglioramento ed all'estensione del SINET nel suo complesso, all'informatizzazione degli Enti; -----
- garantire supporto specialistico in ambito ICT nella realizzazione delle iniziative, assicurando adeguate ed uniformi azioni di accompagnamento all'avvio dei servizi tecnologici nonché consulenza per gli Enti; -----
- garantire adeguato coordinamento con l'Area consulenza e innovazione, al fine di assicurare il pieno allineamento con le direttive e la pianificazione provinciale;
- attuare le opportune azioni di verifica e monitoraggio della congruità ed adeguatezza dei parametri e dei corrispettivi indicati negli strumenti di pianificazione, svolgendo anche periodici benchmark di mercato sul settore pubblico e privato, con l'obiettivo di verificare che la Società garantisca l'erogazione dei servizi "economicamente più vantaggiosi" a favore delle Amministrazioni trentine. --

Comma 3)

Il Dirigente responsabile dell'Area Consulenza Enti Locali opera in stretto raccordo con il Consiglio delle Autonomie locali. Nello svolgimento delle funzioni indicate al comma 2 opera in autonomia e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio delle Autonomie locali, delle direttive e della pianificazione provinciale. Il Presidente del

Consiglio delle Autonomie locali assegna gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento. Il risultato di tali valutazioni è tenuto in considerazione dalla Società ai fini della definizione degli eventuali incentivi da erogare a tale figura. -----

Comma 4)

Le risorse operative dell'Area Consulenza Enti Locali operano presso i Comuni e le Comunità, avvalendosi di specifici Presidi territoriali secondo le caratteristiche (in termini di profili professionali) ed il dimensionamento stabiliti dagli strumenti di pianificazione. -----

Comma 5)

La valutazione del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, sentiti gli Enti locali di riferimento, sulla prestazione offerta da tali risorse è tenuta in considerazione dalla Società ai fini della definizione degli eventuali incentivi ad essi erogabili. -----

Comma 6)

In generale il sistema di incentivazione della Società, in particolare per le figure dirigenziali coinvolte nell'erogazione dei servizi agli Enti del territorio, assume come riferimento le valutazioni espresse dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, sentiti gli Enti locali di riferimento, relativamente al livello di raggiungimento degli obiettivi concordati, sia in termini di livello di servizio che di riduzione dei costi dei servizi ICT complessivi. -----

Articolo 7

(Affidamento di incarichi a fornitori esterni)

Comma 1)

La pianificazione di cui all'articolo 3 individua le attività oggetto di affidamento alla Società e quelle da affidare a soggetti terzi, in particolari situazioni di opportunità, con salvaguardia dei livelli produttivi e di servizio della Società. -----

Comma 2)

Per le attività affidate alla Società, con copertura finanziaria a carico della Provincia o, anche parzialmente, di altri soggetti dell'area pubblica provinciale, la Società può disporre l'affidamento a terzi di servizi o forniture di cui alla presente Convenzione, senza oneri aggiuntivi per la Provincia, provvedendo in tal caso a:

- garantire la compatibilità con il SINET dei capitolati tecnici, o comunque della documentazione tecnica preliminare; -----
- garantire il livello di servizio almeno pari a quello che sarebbe stato erogato dalla

Società; -----

- effettuare il collaudo preliminare al rilascio della soluzione, al fine di garantire la rispondenza ai requisiti espressi dalla Provincia; -----

- assumere gli interventi di manutenzione, con modalità conformi a quelle adottate per i prodotti di propria fornitura. -----

Comma 3)

Per le attività affidate dalla Provincia a soggetti terzi, la Società si impegna a garantire la propria assistenza alla Provincia durante la redazione dei capitolati tecnici (come espresso nei Servizi di Consulenza), ad assicurare la propria collaborazione ai terzi fornendo tutte le informazioni utili a realizzare delle soluzioni compatibili ed integrate con il SINET, nonché a formulare il proprio eventuale assenso per la successiva presa in carico agli effetti sia dell'esercizio che della manutenzione, fatto salvo l'esonero della Società da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti riconducibili direttamente o indirettamente al soggetto terzo. -----

Comma 4)

La Società non può prendere parte ad eventuali procedure di gara o concorrenziali indette dalla Provincia per l'affidamento a terzi di servizi o di forniture, né fornire alcun supporto diretto a concorrenti nell'ambito delle stesse o svolgere attività che possano interferire con il regolare svolgimento delle procedure.-----

Articolo 8

(Corrispettivi)

Comma 1)

I corrispettivi per le prestazioni della Società ed i parametri per la loro determinazione, sono definiti nei Piani ICT e Innovazione triennali e annuali o nei singoli incarichi, sulla base dei criteri di cui al presente articolo. -----

Comma 2)

Con riguardo ai Servizi di Consulenza di cui all'art. 4, lett. a), i corrispettivi sono stabiliti sulla base della definizione delle caratteristiche e del dimensionamento del team dedicato a ciascun Dipartimento, che viene concordata annualmente tra il Dirigente Generale del Dipartimento interessato e la Società, nel corso del processo di pianificazione annuale e triennale degli interventi ICT e Innovazione e che può prevedere un eventuale supporto esterno. -----

I corrispettivi per l'eventuale supporto esterno sono riaddebitati alla Provincia al solo costo effettivamente sostenuto dalla Società, mentre per i Servizi di Consulenza

svolti da personale interno sono riconosciuti:

- a) una quota fissa a copertura dei costi diretti del personale impegnato, cui è aggiunta una percentuale forfettaria, da definire all'interno degli strumenti di pianificazione, a copertura dei costi indiretti di gestione del personale impegnato; -----
- b) una quota variabile calcolata applicando alla quota fissa una percentuale variabile che dipende dalla valutazione sulla qualità della prestazione erogata, formulata dal Dirigente Generale del Dipartimento competente. I possibili livelli di valutazione sulla qualità della prestazione e le relative percentuali di quota variabile vengono stabilite durante il processo di pianificazione. -----

L'economicità del servizio reso dalla Società viene accertata attraverso appositi benchmark di mercato, mentre la sua qualità è oggetto di valutazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento competente, sulla base di parametri ed entro limiti massimi stabiliti dagli strumenti di pianificazione, con particolare riguardo ai risultati in termini di efficientamento dei servizi e di riduzione dei costi complessivi in materia di ICT e Innovazione. -----

Comma 3)

Con riguardo ai Servizi di Sviluppo di cui all'art. 4, lett. b.1), i corrispettivi sono concordati annualmente tra la struttura competente in materia di ICT e Innovazione, d'intesa con il Dipartimento interessato, e la Società nel corso del processo di pianificazione annuale e triennale degli interventi ICT, sulla base dell'esito degli studi di fattibilità / business case precedentemente realizzati, che hanno eventualmente già definito l'opportunità di avvalersi di partner esterni. -----

Ove gli sviluppi / evoluzioni dell'architettura applicativo tecnologica siano affidati a un partner esterno, il corrispettivo riconosciuto al fornitore è riaddebitato senza alcun onere aggiuntivo alla Provincia, mentre i costi per la gestione delle eventuali procedure di affidamento sono determinati dagli strumenti di pianificazione in misura percentuale rispetto ai costi esterni, mantenendo distinto tale valore da quello delle iniziative di sviluppo / evoluzione. -----

Ove gli sviluppi / evoluzioni siano affidati alla Società, i corrispettivi sono composti da:

- a) una quota fissa, calcolata moltiplicando l'impegno, in termini di giorni uomo, forfettariamente stimato negli studi di fattibilità / business case, per ciascun profilo professionale coinvolto, per la relativa tariffa, definita per profilo

professionale dagli strumenti di pianificazione. -----

- b) una quota variabile, calcolata applicando alla quota fissa una percentuale, che dipende dal giudizio espresso dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in ordine all'effettivo grado di conseguimento degli obiettivi previsti dall'iniziativa. I possibili livelli di valutazione sul grado di conseguimento degli obiettivi e le relative percentuali di quota variabile vengono stabiliti durante il processo di pianificazione. -----

L'economicità del servizio viene valutata attraverso appositi benchmark di mercato, mentre il grado di conseguimento degli obiettivi è oggetto di valutazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento competente, sulla base di parametri ed entro i limiti massimi stabiliti dagli strumenti di pianificazione. -----

Comma 4)

Con riguardo ai Servizi di Gestione di cui all'art. 4, lett. b.2), i corrispettivi sono concordati annualmente tra la struttura provinciale competente in materia di ICT ed Innovazione, d'intesa con il Dipartimento interessato, e la Società sulla base della disponibilità finanziaria che la Provincia alloca a tale voce di spesa e si esplicitano con canoni annui omnicomprensivi per ciascuno degli applicativi che compongono il SINET. E' responsabilità della Società organizzarsi per garantire l'erogazione di tutti i servizi necessari alla Provincia secondo il livello di servizio concordato. -----

In particolare, all'interno dei corrispettivi condivisi per tali servizi sono ricompresi tutti i servizi di manutenzione correttiva e i servizi di manutenzione ordinaria (evolutiva / adeguativa) il cui impegno espresso in termini di giornate/uomo non superi il limite massimo definito dagli strumenti di pianificazione, mentre gli altri servizi di manutenzione evolutiva sono identificati ed approvati all'interno del Piano annuale anche eventualmente in fase di revisione dello stesso (con cadenza semestrale). -----

L'economicità dei servizi viene valutata attraverso appositi benchmark di mercato. --

Comma 5)

Con riguardo ai Servizi Infrastrutturali di base di cui all'art. 4, lett. c), i corrispettivi sono concordati annualmente tra la Società e la struttura provinciale competente in materia di ICT ed Innovazione, d'intesa con il Dipartimento interessato, e formalizzati all'interno degli strumenti di pianificazione. L'economicità dei servizi viene valutata attraverso appositi benchmark di mercato-----

Articolo 9

(Fatturazione e modalità di pagamento)

Comma 1)

La Società provvede, secondo la periodicità e le modalità definite negli strumenti di pianificazione, alla fatturazione dei corrispettivi:

- per i Servizi di Gestione e Infrastrutturali e per la quota fissa dei Servizi di Consulenza;-----
- per la quota fissa dei Servizi di Sviluppo, a seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento competente per materia dei documenti di avanzamento o di avvenuta esecuzione prodotti dalla Società.-----

Comma 2)

La Società provvede alla fatturazione con cadenza annuale dei corrispettivi:

- per la quota variabile dei Servizi di Consulenza a seguito dell'attestazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento competente per materia della qualità del servizio prestato; -----
- per la quota variabile dei Servizi di Sviluppo a seguito dell'attestazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento competente per materia del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per le attività affidate.-----

Comma 3)

I pagamenti di cui alla presente Convenzione sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento da parte della struttura provinciale competente in materia di ICT e Innovazione della fattura della Società.-----

Comma 4)

La fatturazione complessiva annuale della Società alla Provincia non può superare la somma del valore dei Servizi di Consulenza, Servizi Applicativi e Servizi Infrastrutturali di base che sono concordati annualmente in sede di pianificazione degli interventi ICT e Innovazione. -----

Articolo 10

(Monitoraggio dei servizi e controllo della attività)

Comma 1)

Le Parti, in ossequio ai principi generali di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in un'ottica di risultato, con riguardo ai servizi previsti all'articolo 1, si impegnano alla massima condivisione delle informazioni e della documentazione prodotta nell'esercizio della presente Convenzione. -----

Comma 2)

Le Parti collaborano alla qualificazione di un sistema informativo integrato per supportare il monitoraggio complessivo delle iniziative progettuali e il controllo di avanzamento dei programmi e dei piani. -----

Articolo 11

(Durata)

Comma 1)

La presente Convenzione sostituisce integralmente la Convenzione n. di racc. 32296 di data 20 agosto 2003 e relativi atti aggiuntivi, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente atto e durata fino alla scadenza prevista per il giorno 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta). -----

Articolo 12

(Contestazione di ritardi o di altri disservizi)

Comma 1)

Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi o di condizioni essenziali concordate nell'ambito degli affidamenti, la Provincia ha facoltà di applicare penali secondo quanto previsto dall'articolo 13 ed entro i limiti definiti nei singoli affidamenti. -----

Comma 2)

Salvo il caso in cui i termini siano dichiarati essenziali nella lettera di incarico ai sensi dell'articolo 1457 c.c., unitamente alla contestazione del ritardo ed all'eventuale applicazione della penale, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di ICT ed Innovazione può diffidare la Società ad adempiere assegnando un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato e valutate eventuali controdeduzioni presentate dalla Società, l'affidamento della specifica attività oggetto di contestazione è revocato. -----

Comma 3)

Il mancato rispetto delle condizioni essenziali concordate va contestato alla Società entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento dell'evento, con invito a controdedurre entro i 15 (quindici) giorni successivi. La Provincia applicherà la penale solo dopo avere valutato negativamente le cause di giustificazione esposte dalla Società e potrà, sentita la Società, revocare l'affidamento della singola attività oggetto di contestazione.. -----

Articolo 13

(Penali)

Comma 1)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi della Società derivanti dalla presente Convenzione e da quelli discendenti da ogni ulteriore atto tra le Parti, salvo i casi di forza maggiore, la Provincia può addebitare alla Società penali per le fattispecie e nelle misure definite nell'ambito del Piano annuale o delle singole lettere di incarico. Le penali non possono comunque superare il 10 (dieci) per cento del corrispettivo previsto per il singolo affidamento. -----

Comma 2)

L'ammontare delle penali giornaliere per ritardi non può essere determinato in percentuale superiore allo 0,1 (zero virgola uno) per cento del corrispettivo dei servizi oggetto di affidamento e decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'esecuzione della prestazione.. -----

Comma 3)

La Società acconsente a che la Provincia decurti l'ammontare delle penali dall'ammontare delle somme da questa dovute, a qualunque titolo, alla Società stessa. -----

Comma 4)

La Società è esonerata dal rispetto dei termini contrattuali nei seguenti casi:

- a) fermi programmati; -----
- b) interruzioni di servizio richieste dalla Struttura provinciale destinataria dell'intervento; -----
- c) interruzioni di servizio dovute a causa di forza maggiore.

Comma 5)

Nessuna responsabilità può essere imputata alla Società per eventuali sospensioni del Servizio di Gestione dovute ad interruzioni di erogazione dell'energia elettrica o ad altri fatti non imputabili alla Società, sempre che, una volta rimossi tali impedimenti, la Società non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del servizio. -----

Articolo 14

(Risoluzione anticipata della Convenzione)

Comma 1)

In caso di inadempienza grave e documentata la Provincia, previa contestazione alla Società, provvede a richiedere alla stessa la rimozione delle relative cause e la presentazione di un piano di intervento, entro un termine non inferiore a 60

(sessanta) giorni, che definisca le azioni finalizzate alla soluzione delle problematiche, in accordo con la Provincia. -----

In caso di eventuale valutazione negativa, previo contraddittorio tra le Parti, la Provincia ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione, anche parzialmente.

L'eventuale risoluzione ha effetto decorso il termine di 12 (dodici) mesi dal ricevimento della relativa comunicazione. -----

Comma 2)

La Provincia si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, totalmente o parzialmente, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a) incompatibilità con specifiche disposizioni statali o comunitarie; -----
- b) adozione di legge provinciale che preveda un diverso assetto partecipativo della Provincia nella Società. -----

L'esercizio, da parte della Provincia, della facoltà di recesso dalla Convenzione comporta la risoluzione di diritto. -----

Articolo 15

(Proprietà dei dati e del software applicativo)

Comma 1)

La Provincia rimane proprietaria ai sensi di legge del software applicativo e della relativa documentazione il cui onere di sviluppo e/o di acquisizione in proprietà sia stato da essa sostenuto integralmente, anche anteriormente alla stipula della presente Convenzione. -----

Comma 2)

La Società redige e/o aggiorna annualmente l'inventario dei programmi di proprietà della Provincia e lo trasmette alla Struttura provinciale competente in materia di ICT.

La Società si obbliga inoltre ad istituire e mantenere aggiornato presso la Provincia l'archivio dei "sorgenti", secondo modalità tecnico-operative da definirsi congiuntamente tra le Parti.-----

Comma 3)

La Provincia e gli Enti che partecipano al SINET sono proprietari delle informazioni e dei dati, comunque organizzati e conservati, facenti parte del SINET. La custodia dei dati stessi è affidata alla Società, limitatamente a quelli conservati presso quest'ultima. -----

Comma 4)

Al fine di consentire la leggibilità fisica dei dati e la comprensibilità logica delle informazioni archiviate elettronicamente le Parti si impegnano a concordare e definire appositi progetti di sviluppo.-----

Articolo 16
(Obbligo di riservatezza)

Comma 1)

La Società si obbliga a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e le informazioni di cui la stessa venga a conoscenza per effetto della presente Convenzione. A tale scopo la Società si impegna a rendere edotti i propri dipendenti dell'obbligo stesso ed a mettere in atto i necessari accorgimenti, nonché le opportune procedure fisiche e logiche, concordando con la Struttura provinciale competente in materia di ICT i tempi e i relativi oneri. -----

Nell'eventualità in cui altra Impresa, nel corso di rapporti con la Società, debba essere necessariamente messa in condizione di conoscere dati riservati, la Società è tenuta ad acquisire idonee garanzie sull'osservanza del relativo segreto, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità piena e totale della Società nei confronti della Provincia, anche per fatti od eventi riferibili direttamente od indirettamente alle altre Imprese.-----

Comma 2)

La Provincia definisce le modalità d'accesso ai dati degli archivi gestiti dalla Società da parte di soggetti ed enti interessati e trasmette alla Società le necessarie comunicazioni d'autorizzazione.-----

Comma 3)

Le modalità di accesso ai dati da parte di enti diversi dai proprietari degli archivi sono definite d'intesa tra gli enti interessati, nel rispetto della vigente normativa.-----

Comma 4)

Al fine della verifica della legittimità di tutto quanto attiene alla raccolta, organizzazione, utilizzo e diffusione dei dati e delle informazioni, anche con particolare riguardo alla tutela dei diritti dell'individuo, la Società si obbliga a fornire alla Struttura provinciale competente in materia di ICT tutte le informazioni richieste e quant'altro necessario ad espletare l'attività periodica di vigilanza imposta, dalla normativa vigente, al Titolare del trattamento. -----

Comma 5)

La Società assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003, impegnandosi a rispettare sia le norme in vigore che le istruzioni stabilite nelle deliberazioni, adottate dalla Giunta provinciale, in materia di protezione dei dati personali per quanto di competenza.-----

La qualifica sarà valida per tutto il periodo di durata della Convenzione e si considererà revocata a completamento dell'incarico. Alla scadenza della Convenzione, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.-----

La Società, inoltre, è tenuta a: 1) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 2) individuare, per iscritto, le persone incaricate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza; 3) rispettare le regole e le procedure operative vigenti, emanate dal Titolare stesso, per garantire la sicurezza dei dati personali, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare; 4) provvedere alla formazione degli incaricati; 5) verificare annualmente lo stato di applicazione del d.lgs. 196/2003; 6) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato; 7) comunicare, tempestivamente, ai competenti Responsabili del trattamento, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del d.lgs. 196/2003; 8) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia; 9) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti. -----

La Società nomina gli amministratori di sistema ed è tenuta a rispettare i

Provvedimenti del Garante, a carattere generale, del 27/11/2008 e del 25/6/2009 e loro eventuali modificazioni.-----

La Società è obbligata ad applicare le prescrizioni contenute negli articoli 33, 34, 35 e nell'Allegato B del Decreto legislativo n. 196/2003, concernenti le misure minime di sicurezza, ed opera d'intesa con la Provincia per garantire il costante aggiornamento di misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta..-----

Articolo 17
(Diritto di sciopero)

Comma 1)

La Società assicura la conduzione operativa del SINET relativamente ai servizi considerati essenziali ai sensi della Legge n. 146/1990 e s.m., concernente il diritto di sciopero, secondo le indicazioni convenute dalla Provincia nei propri contratti collettivi di lavoro e trasmesse dalla Provincia alla Società stessa.-----

Articolo 18
(Responsabilità della Società)

Comma 1)

La Società si obbliga al risarcimento di ogni danno patrimoniale di cui essa stessa sia civilmente responsabile, verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività affidate con il presente atto, verso la Provincia e verso terzi. -----

Comma 2)

La responsabilità della Società non sussiste quando il difetto possa essere ascritto a mancata od errata specificazione da parte della Provincia alla Società delle funzioni da informatizzare, tenuto conto, in ogni caso, degli obblighi gravanti sulla Società, in virtù di quanto prescritto anche dall'articolo 4 della Convenzione. Resta parimenti intesa l'esenzione di ogni responsabilità della Società per danni per vizi e difetti non riconducibili alla sfera di influenza e controllo della Società. La Società, di contro, sarà considerata esclusiva responsabile dei danni provocati a causa della mancata o ritardata comunicazione, al Titolare del trattamento dei dati personali, delle informazioni che, ai sensi della normativa vigente, della presente Convenzione e delle istruzioni della Provincia, è tenuta a trasmettere. -----

Comma 3)

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Società è responsabile nei

confronti della Provincia della qualità e del buon esito delle prestazioni erogate da terzi incaricati dalla Società stessa o da subfornitori di questi ultimi per l'esecuzione di servizi e/o forniture di beni o parti di beni a favore della Provincia nell'ambito degli incarichi commissionati da quest'ultima alla Società, fatte salve le prestazioni erogate da terze parti incaricate direttamente dalla Provincia.-----

Comma 4)

La Società si impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.-----

La Società si obbliga altresì al rispetto dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.-----

Articolo 19

(Brevetti e diritti d'autore)

Comma 1)

La Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui terzi abbiano ottenuto la privativa.-----

Comma 2)

La Società si obbliga a tenere indenne la Provincia da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni da chiunque pretesi a seguito di violazioni di diritti d'autore o di marchi italiani o stranieri, relativamente a quanto dalla Società stessa scelto e utilizzato. -----

Articolo 20

(Disposizione transitoria)

Comma 1)

Relativamente agli incarichi affidati precedentemente alla data di stipula della presente Convenzione, non ancora completati oppure non ancora rendicontati e saldati, la gestione della fatturazione e della modalità di pagamento è uniformata alle nuove modalità procedurali stabilite all'art. 9 della presente Convenzione, ferme restando le condizioni sostanziali già definite tra le parti e fatta salva la necessità di concordare specifiche modalità in casi particolari.-----

Articolo 21

(Variazioni alla Convenzione)

Comma 1)

E' fatta salva la possibilità per la Provincia, in accordo con la Società, di disporre

variazioni alla presente Convenzione anche in conseguenza dell'adozione di nuove soluzioni organizzative definite nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'Amministrazione provinciale o del Piano di miglioramento. -----

Articolo 22

(Oneri fiscali e spese)

Comma 1)

Sono a carico della Società gli oneri fiscali, ed in particolare l'imposta di bollo, relativi alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli che per espressa disposizione di legge fanno carico alla Provincia.-----

Comma 2)

Agli effetti delle norme fiscali in vigore al momento della stipula della presente Convenzione, le Parti dichiarano che i corrispettivi per le prestazioni previste nella presente Convenzione sono soggetti ad I.V.A..-----

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.-----